

**Istituto Comprensivo Statale  
"Novio Atellano"**

Via Sant'Arpino, 25 - 80020 - Frattaminore - Napoli - Tel./Fax 81.8313283

@-mail: [naic8e200n@istruzione.it](mailto:naic8e200n@istruzione.it) p.e.c.: [naic8e200n@pec.istruzione.it](mailto:naic8e200n@pec.istruzione.it)

web site : [www.atellanofrattaminore.gov.it](http://www.atellanofrattaminore.gov.it)

**Comunicazione n. 57 del 27/04/2020**

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "ATELLANO"-FRATTAMINORE Prot. 0000787 del 27/04/2020 07 (Uscita)
---

AL PERSONALE DOCENTE

SITO WEB

AGLI ATTI

Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie per l'individuazione dei perdenti posto: personale docente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA l' Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020 : "Mobilità del personale Docente, Educativo e Ata;

VISTI gli articoli 19 e 21 del CCNI sulla mobilità 2019/22;

VISTE le schede compilate dal personale titolare presso questa Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che è stato aggiornato d'ufficio il punteggio al personale che non ha compilato le schede;

ACCERTATA la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, nelle predette schede, con quanto documentato dagli stessi e quanto presente nel fascicolo personale in possesso di questo Istituto;

**DECRETA**

La pubblicazione, in data 27/04/20, sul sito Web dell'Istituto, della graduatoria provvisoria – distinta per tipologia di posto: comune, sostegno e classi di concorso – per l'individuazione dei perdenti posto fra il personale Docente.

In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Avverso le predette graduatorie – ai sensi dell'art. 17 del CCNI sulla mobilità – nonché avverso la valutazione delle schede, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di precedenza, ecc. – è ammesso motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, al Dirigente Scolastico.

I reclami, da inviare unicamente via email per la chiusura dell'edificio scolastico a causa dell'emergenza COVID-19, saranno esaminati, entro i successivi dieci giorni, con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati. Trascorso tale termine, l'atto diventerà definitivo.

Non si tiene conto, ai fini dell'individuazione dei perdenti posto, del personale che usufruisce delle precedenza di cui all'art 13\* del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per, gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22

Le SS.LL. potranno prendere visione della graduatoria di interesse pubblicata nel sito web

**Il Dirigente scolastico  
Luisa Diana Motti**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

## Nota

### Punteggio di continuità

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

Questo punteggio si perde in seguito a mobilità volontaria, anche se il docente si trasferisce nella stessa scuola su altra tipologia di posto e quindi non modifica la scuola di titolarità

Tale punteggio si perde, inoltre, in seguito ad assegnazione provvisoria, ad eccezione dei docenti trasferiti nell'ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità. In quest'ultimo caso, come chiarisce la nota 5 della tabella di valutazione l'aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

**I punteggio di continuità non si perde in seguito a trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata del docente soprannumerario, che conserva la continuità maturata per un ottennio se ogni anno presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità.**

Questo in sintonia con quanto prevede la nota 5 della tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, come di seguito riportato:

*“[...] Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, **che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.** Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario [...]”*